

# Autorità Portuale di Trieste

## Ordinanza n°27/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;  
considerato l'imminente inizio dei lavori di spostamento dei pontili mobili siti presso il Molo Bersaglieri - il cui trasporto avverrà via mare - in un'area demaniale antistante il Magazzino n.21 del Porto Franco Vecchio;  
tenuto conto dell'esigenza di allestire - secondo il crono programma previsto per l'esecuzione dei lavori commissionati dall'Autorità Portuale di Trieste alla Servigen S.r.l. - le necessarie aree di cantiere a servizio delle operazioni d'imbarco, sbarco, trasporto via terra e stoccaggio delle strutture sopra descritte;  
ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree demaniali marittime interessate dalla realizzazione dei cantieri in argomento, nonché in quelle ad esse limitrofe ai fini della sicurezza, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;  
vista l'Ordinanza E.A.P.T/A.P.T. n.24/1992;  
visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione - parte marittima - ;  
vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;  
visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

### ORDINA

**Art. 1** - Nelle aree demaniali marittime del Molo Bersaglieri e dell'Adria Terminal, indicativamente individuate in tratteggio nelle allegate planimetrie n.1 e n.2 progressivamente interessate dalle operazioni d'imbarco, sbarco e trasporto dei pontili mobili citati in premessa, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare e pedonale, **dal 2 maggio 2012 sino al termine delle suddette attività**, della prevista durata complessiva di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi.

**1.1** - In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi ed al personale dell'impresa esecutrice dei lavori e/o altri autorizzati, nonché dei mezzi di soccorso e pubblica sicurezza.

**1.2** - L'impresa esecutrice delle attività sopra descritte di cui all'Art.1, dovrà sorvegliare e/o delimitare le aree interessate da ogni singola operazione al fine di garantire la sicurezza del personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze nelle aree in questione come regolamentato del D.Lgs. 81/08, nonché esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse;

**Art. 2** - Nelle aree demaniali marittime antistanti il Magazzino n.21 del Porto Franco Vecchio, indicativamente evidenziate in nero nell'allegata planimetria n.2, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza E.A.P.T/A.P.T. n. 24/1992, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare e pedonale, con deroga per i mezzi e il personale dell'impresa impegnata nelle operazioni di stoccaggio dei pontili mobili e/o altri autorizzati, **dal 2 maggio 2012 sino al termine delle suddette attività e/o necessità di deposito**.

**2.1** - L'impresa esecutrice dei lavori dovrà, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese:

- 2.1.1-** installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;
- 2.1.2** – – recintare le aree di cantiere in argomento, dotandole di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza serale e notturna;
- 2.1.3** – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse;
- 2.1.4** – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze nelle aree in questione come regolamentato del D.Lgs. 81/08;
- 2.1.5** – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'uso delle aree in oggetto possa derivare pregiudizio per l'igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe

**Art. 3** – L'impresa esecutrice dei lavori inoltre dovrà:


- 3.1** – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;
- 3.2** – coordinarsi con la Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. – concessionaria del comprensorio del Molo Bersaglieri e con la Saipem S.p.A. – concessionaria dell'Adria Terminal in merito alle modalità di attuazione del presente provvedimento ordinatorio;
- 3.3** – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

**Art. 4** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li      - 2 MAG. 2012

Allegato n.2 Planimetrie


AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE  
IL PRESIDENTE  
Dotessa Marina Monassi




AREA DI STOCCAGGIO FINALE

MOLO 0

AREA DI SBARCO  
E DI CANTIERE



ZONA IMBARCO



MOLO DEI BERSAGLIERI

PLANIMETRIA N.1 ALLEGATA ALL'ORDINANZA A.P.T. 27-2012